



Direzione Centrale
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio Controlli Ambientali

Prot. n. 2 del 28/01/2016

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: estensione oraria del divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino dal giorno 1 al giorno 6 febbraio 2016

IL SINDACO

VISTO

il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 7 con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

PREMESSO CHE

- allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di provvedimenti riportati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1883 del 23/03/2006 tra i quali il divieto di circolazione autoveicolare in particolari condizioni di inquinamento;
- sempre nel quadro delle attività di perseguimento dei medesimi obiettivi, è già attivo il provvedimento di limitazione del traffico veicolare su tutto il territorio cittadino al fine di contenere l'inquinamento atmosferico della città, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 05/05/2015.

CONSIDERATO CHE

si sono determinate le condizioni di cui al punto 6 della deliberazione di Giunta Comunale n. 1883 del 23 marzo 2006, la cui concomitante presenza comporta l'adozione di specifici provvedimenti di divieto della circolazione veicolare al verificarsi del superamento del limite fissato di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per le PM10 in almeno due centraline per due giorni consecutivi e previsioni meteorologiche favorevoli all'accumulo delle PM10 per i tre giorni successivi, in quanto:

1. i Bollettini ARPAC della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria indicano l'avvenuto superamento del limite fissato di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per le PM10, in almeno due centraline, dal giorno 19/01/2016;
2. persistono le condizioni favorevoli all'accumulo delle PM10.



CONSIDERATO ALTRESI' CHE, ai sensi della richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 05/05/2015, le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì sono già contemplate tra quelle per le quali è previsto il divieto di circolazione dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

RITENUTO CHE, ai fini di un'ulteriore azione di contrasto delle misure atte a mitigare gli effetti nocivi delle polveri sottili, sia utile estendere detto divieto dal giorno 1 al giorno 6 febbraio 2016, anche in coerenza con il preciso disposto di cui al citato comma 6 della deliberazione di Giunta Comunale n. 1883 del 23/03/2006;

ORDINA

l'estensione oraria del divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino, oltre a quanto già prescritto con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 05/05/2015, secondo il seguente calendario:

- dalle ore 16.30 alle ore 19.30, per il giorno lunedì 1 febbraio 2016;
- dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30, per il giorno martedì 2 febbraio 2016;
- dalle ore 16.30 alle ore 19.30, per il giorno mercoledì 3 febbraio 2016;
- dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30, per il giorno giovedì 4 febbraio 2016;
- dalle ore 16.30 alle ore 19.30, per il giorno venerdì 5 febbraio 2016;
- dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30, per il giorno sabato 6 febbraio 2016;

ovvero la limitazione del traffico sarà così articolata nei giorni dal 1° al 6 febbraio 2016: non si circolerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

In deroga al suddetto divieto, potranno circolare:

- a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili;-
- b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
- c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
- d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- f) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;
- g) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro 0 ed euro 1;
- h) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia



COMUNE DI NAPOLI

riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;

- i) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- j) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- k) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- l) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- m) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
- n) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";
- o) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
- p) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- q) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- r) i veicoli che attraversano la rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli:
 1. Tangenziale di Napoli;
 2. Raccordo A1 Napoli-Roma e A3 Napoli-Salerno;
 3. Strada Regionale ex SS n. 162 -Raccordo Viale Fulco di Calabria.

Chiunque circoli in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste di cui all'art. 7 comma 13bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.;

La Polizia Locale provvederà a vigilare, unitamente a tutti gli altri Organi indicati dal primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per l'osservanza della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Giovanni Annunziata

IL SINDACO
Luigi de Magistris